

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di luglio, alle ore 14.30, ha avuto luogo l'incontro in videoconferenza per la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sui criteri di distribuzione della Produttività Collettiva anno 2020 al personale del Comparto.

LE PARTI :

PER L'AZIENDA U.S.L. Umbria 1:
Dott. Alessandro Maccioni
(Direttore Amministrativo)

Per la R.S. U. Aziendale

Per le Organizzazioni Aziendali

COMPARTO

Ipotesi di accordo sui criteri di distribuzione della Produttività Collettiva anno 2020.

Per l'anno 2020 il Fondo della produttività collettiva da distribuire è pari ad € 2.991.116,53, comprensivi dei residui degli anni precedenti.

Il fondo contrattuale è utilizzato come segue:

Vengono costituite le quote individuali sulla base dei seguenti criteri:

- il 50% del fondo sulla base della loro qualifica (tabellare);
- il restante 50% in base al numero dei dipendenti.

Le quote individuali sono attribuite a ciascun dipendente sulla base dei seguenti criteri:

1) Per le Posizioni Organizzative e Coordinatori

- il 60% della quota complessivamente spettante, sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi della Struttura/U.O./Servizio di afferenza, e secondo le percentuali di erogazione previste nello specifico Regolamento aziendale.
- il restante 40% della quota individuale è distribuita all'interno della unità valutativa identificata con il Dirigente *sulla base degli esiti della scheda di valutazione individuale (punteggio pari o superiore a 24)*, che ne costituisce il presupposto indispensabile.

2) Per il restante personale del Comparto

- la prima parte della quota individuale, riconducibile al 50% del fondo, sulla base del tabellare e del grado di raggiungimento degli obiettivi della Struttura/U.O./Servizio di afferenza, secondo le percentuali di erogazione previste nello specifico Regolamento aziendale.
- la seconda parte della quota individuale, riconducibile al restante il 50% del fondo, è distribuita all'interno della unità valutativa *sulla base degli esiti della scheda di valutazione individuale (punteggio pari o superiore a 24)*, che ne costituisce il presupposto indispensabile.

Se l'unità valutativa è composta da un solo dipendente da valutare viene accorpata ad altra unità valutativa omogenea e su indicazione del Responsabile della Struttura di riferimento.

Le quote incentivanti vengono corrisposte al personale dipendente (a tempo indeterminato /determinato) proporzionalmente al periodo lavorato.

Non vengono presi in considerazione periodi di servizio continuativi inferiori a 30 giorni nell'arco di un anno. La quota spettante per periodi compresi tra i 30 e gli 89 giorni viene determinata in base agli esiti della performance organizzativa.

Le assenze riconducibili al congedo obbligatorio per maternità, per infortunio sul lavoro e per grave patologia non comportano decurtazioni nella quota riconducibile alla performance organizzativa.

Per tutte le altre tipologie di assenza, per periodi non superiori a 270 giorni nell'anno di riferimento, si prevede una franchigia di giorni 30, sia per quanto riguarda quota riconducibile alla performance organizzativa che per quanto riguarda la quota riconducibile alla performance individuale.

Al personale a tempo parziale viene corrisposta una quota proporzionata all'orario dovuto.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 82 del CCNL Comparto Sanità 2016/2018, in considerazione dell'elevato contributo profuso dalla generalità dei dipendenti a fronte dell'emergenza pandemica, le Parti concordano di sopassedere all'applicazione della norma citata.

In recepimento delle osservazioni formulate dal Collegio Sindacale, con Verbale n. 12 del 13/07/2021, l'ultimo capoverso dell'accordo per sui criteri di distribuzione della Produttività Collettiva anno 2020 al personale del Comparto è così sostituito:

“Con riferimento a quanto previsto dall'art. 82 del CCNL Comparto Sanità 2016/2018, considerata l'eccezionalità delle condizioni di lavoro determinate dall'emergenza pandemica, non si è reso possibile il riconoscimento, sulla base di validi criteri selettivi, della maggiorazione del premio individuale ivi prevista.” Le Parti concordano di soprassedere all'applicazione della norma citata.